

**FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
TRIBUNALE FEDERALE**

Avv. Michele Ponzeletti	Presidente
Avv. Margherita Branciamore	Componente
Avv. Luca Lo Bosco	Componente
Dott.ssa Emilia Borrello	Segretario

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE R.G. G. TF n. 1/2020
(R.g P.f n.7/2019)

Nei confronti di

- Sig. Marco Piagentini (tess n.55624)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il deferimento della Procura Federale *ex art. 65 R.G.*, ritualmente depositato nei confronti del Sig. Marco Piagentini del seguente tenore: *violazione dell'art. 10.02 dello Statuto; violazione degli artt. 3.02, 8.01 e 8.02 del regolamento di giustizia Fi.Tri. e degli artt. 2,7 e 12 codice di comportamento sportivo del CONI per aver espresso al proprio interlocutore nel corso di una conversazione tenuta tramite <messenger> le seguenti frasi intimidatorie<...se tu fai una cosa del genere ai mezzi penali ci ricorro veramente ...Anzi, se ritieni puoi informare i tuoi<amici> che conservo gelosamente materiale relativo a reati di rilevanza penale commessi nei miei confronti ed ancora non prescritti. Quindi non ti dispiaccia se inoltre nell'immediato al mio legale la tua conversazione inclusa questa diffida a voler diffondere pubblicamente una conversazione privata...><...eppure c'è una federazione sportiva che istruisce procedimenti basandosi su "chat" private...> La Procura richiama inoltre l'ulteriore e specifica violazione dell'art. 3.02 punto terzo reg.to giustizia per non essersi presentato all'audizione peraltro dal medesimo richiesta, senza fornire alcuna giustificazione"*

fissata rituale udienza dibattimentale al 22.01.2020;

preso atto della documentazione contenuta nel fascicolo della Procura federale, ivi comprese le memorie difensive depositate dall'Incolpato in sede di indagini;

considerato che l'incolpato non ha inteso presenziare alla fissata udienza nè presentare ulteriore documentazione difensiva;

preso atto delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale alla predetta udienza;

considerato che:

1. Con riferimento al primo capo di incolpazione, si ritiene che la documentazione versata in atti confermi la responsabilità dell'incolpato per i fatti a lui ascritti;
2. Invero, preliminarmente ritiene questo Tribunale federale, che il contenuto di una conversazione tra Tesserati, ancorchè privata, che abbia ad oggetto circostanze attinenti l'attività sportiva o federale e che sia rilevante sotto il profilo disciplinare, meriti in ogni caso esame da parte degli Organi di Giustizia preposti.
3. Inoltre si evidenzia come nel caso di che trattasi, la dichiarazione di cui al capo di incolpazione" *eppure c'è una federazione sportiva che istruisce procedimenti basandosi su "chat" private..."* fosse contenuta in un post pubblico apparso sulla pagina personale del social network Facebook riferibile al Sig. Piagentini.
4. Ciò premesso, si ritiene nel merito, che il contenuto delle frasi espresse dall'incolpato sia in entrambi i casi rilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto caratterizzato da tenore intimidatorio e comunque lesivo dei principi di lealtà e correttezza cui è tenuto ogni Tesserato, sia rispetto ad altri Tesserati, che nei confronti della Federazione tutta e dei suoi Organi.
5. Parimenti rilevante e comprovato dalla documentazione in atti, risulta essere il comportamento di cui al secondo capo di incolpazione.
6. Risulta invero che il Sig. Piagentini abbia espressamente richiesto di essere ascoltato dalla Procura federale; che quest'ultima lo abbia ritualmente convocato; e che l'incolpato, senza fornire giustificazione e/o istanza alcuna, abbia omesso di presentarsi alla fissata audizione.

7. Evidente risulta quindi che il comportamento sopra descritto configuri una palese violazione di quanto prescritto dall'art. 3.02 del Regolamento di Giustizia Fitri.

ritenuta per quanto sopra, la responsabilità del Tesserato per i fatti di cui ad entrambi i capi di incolpazione;

P.Q.M

il Tribunale Federale Fitri, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di giustizia Fitri, così

dispone

Commina all'incolpato Sig. Marco Piagentini (tess n.55624) la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 90 .

Fissa in 10 giorni per il deposito della motivazione

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Roma, 22 Gennaio 2020

Il Tribunale federale

f.to Avv. Michele Ponzeletti

f.to Avv. Margherita Branciamore

f.to Avv. Luca Lo Bosco

Depositato
il 28 Gennaio 2020

Il Segretario
Dott.ssa Emilia Borrello